



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231”
(anche il “Modello”)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2013

Aggiornamento e revisione approvata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016

Aggiornamento e revisione approvata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2018

Aggiornamento e revisione approvata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020

Aggiornamento e revisione approvata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2022

Aggiornamento e revisione approvata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2025

Sommario

1.	PARTE PRIMA.....	3
1.1	Decreto legislativo n. 231/2001.....	3
1.1.1	Premessa.....	3
1.1.2	Responsabilità Amministrativa dell'Ente	3
1.1.3	Illeciti e Reati della Responsabilità Amministrativa	3
1.1.4	Reati transnazionali	8
1.1.5	Reati in materia della salute e della sicurezza sul lavoro	9
1.1.6	I successivi Reati presupposto	9
1.1.7	Esonero della responsabilità	13
1.1.8	Quadro sanzionatorio	14
1.1.9	Organismo di Vigilanza (OdV).....	15
2.	PARTE SECONDA.....	16
2.1	Modello di Organizzazione e Gestione di Europa Factor	16
2.1.1	Premessa.....	16
2.1.2	Funzione e scopo del Modello	16
2.1.3	Destinatari del Modello	16
2.1.4	Principi e Struttura del Modello.....	16
2.1.5	Organismo di Vigilanza.....	17
2.1.6	Informazione e Formazione del Personale	17
2.1.7	Sistema sanzionatorio	18
2.1.8	Misure a tutela dei soggetti segnalanti.....	19
1.	ALLEGATO	21

1. PARTE PRIMA

1.1 Decreto legislativo n. 231/2001

1.1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (anche il “**Decreto**”), in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, ha adeguato la normativa italiana ai vari provvedimenti¹ internazionali e comunitari, introducendo, per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale, la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominate “Ente”). Il predetto Decreto si inserisce pertanto in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e istituisce un regime di responsabilità amministrativa a carico dell’Ente che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli “Enti” nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati compiuti.

1.1.2 Responsabilità Amministrativa dell'Ente

La responsabilità amministrativa dell’Ente deriva essenzialmente da un reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente: non è necessario aver conseguito un “vantaggio” concreto ma è sufficiente che vi sia stato “l’interesse” a commettere il reato. Il fatto illecito commesso, invece, dalla persona fisica nell’interesse esclusivo proprio o di terzi esclude la responsabilità dell’Ente.

Il comma 1 dell’art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell’Ente quando il reato è commesso da persone:

- a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
- b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. soggetti sottoposti).

La responsabilità amministrativa, equiparabile a quella penale in quanto il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, si aggiunge pertanto a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l’illecito ed è autonoma rispetto ad essa. L’art. 8 del ripetuto Decreto dispone, infatti, che l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile o non è stata individuata nonché nel caso in cui il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Il legislatore, ai fini dell’attribuzione della responsabilità, impone l’accertamento della colpevolezza dell’Ente che si identifica con una “colpa da organizzazione”, vale a dire la mancata adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli accertati e adeguatamente monitorati da un Organismo di Vigilanza.

1.1.3 Illeciti e Reati della Responsabilità Amministrativa

La responsabilità amministrativa dell’Ente può derivare dalle seguenti fattispecie di reato, elencate dal Decreto:

- 1) Art. 24: reati in danno del Patrimonio dello Stato:
 - malversazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);

¹ La Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
La Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici,
La Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali.

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).
- 2) Art. 24 *bis*²: delitti informatici e trattamento illecito di dati (successivamente modificati dalla L. n. 90/2024) ed integrato con il terzo comma dell'art. 629 c.p.):
- falsità documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615 *ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 *quater* c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);

Si segnala che la L. n. 90/2024 ha inserito il **comma 3 all'art 629 c.p., che punisce la fattispecie di estorsione** per cui *“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinqües ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”*.

- 3) Art. 24 *ter*³: delitti di criminalità organizzata:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

² Introdotto dall'art. 7 L. 18 marzo 2008 n. 48.

³ Introdotto dall'art. 2, co. 29 L. 15 luglio 2009 n. 94.

- 4) Art. 25: reati contro la Pubblica Amministrazione (parzialmente modificati quanto alla fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p. dalla L. n. 114/2024 ed integrati con la L. n. 137/2023 con l'introduzione dei reati presupposto di cui agli art. 353 e 353 bis c.p., di seguito elencati:
- concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.) ed altresì la nuova fattispecie di cui all'indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
 - abuso di ufficio (art. 323 c.p.), poi oggetto di abrogazione da parte della L. 114/2024)
 - traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
 - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- 5) Art. 25 *bis*⁴: reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 6) Art. 25 *bis*.1⁵: delitti contro l'industria ed il commercio:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

⁴ Introdotto dall'art. 6 L. 23 novembre 2001 n. 409 e successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009 n. 99.

⁵ Introdotto dall'art. 17, co. 17, lett. b) L. 23 luglio 2009 n. 99.

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.):

7) Art. 25 *ter*⁶: reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 *bis* TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione⁷ (artt. 2635 comma 3 c.c. e 2635 *bis* c.c.) *art. 25 ter s-bis*.

8) Art. 25 *quater*⁸: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Si riportano di seguito talune fattispecie a titolo esemplificativo:

- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- reato di assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.):

9) Art. 25 *quater*⁹: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 538 *bis* c.p.).

10) Art. 25 *quinqies*¹⁰: delitti contro la personalità individuale:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

⁶ Introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e modificato dalle Leggi 28 dicembre 2005 n. 262, 6 novembre 2012 n. 190 e successivamente modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69.

⁷ Introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

⁸ Introdotto dall'art. 3 L. 14 gennaio 2003 n. 7.

⁹ Introdotto dall'art. 3 L. 9 gennaio 2006 n. 7.

¹⁰ Introdotto dall'art. 5 L. 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dall'art. 10 L. 6 febbraio 2006 n. 38.

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (reato di caporalato) (art. 603 bis c.p.)¹¹
- 11) Art. 25 *sexies*¹²: reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato:
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 co. 1 lett. a), b) e c) TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- 12) Art. 25 *septies*¹³: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.).
- 13) Art. 25 *octies*¹⁴: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio:
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648 *ter* n. 1 c.p.– introdotto dalla L. n. 186/2014);
 - trasferimento fraudolento di beni o valori (art. 512 bis c.p.);
- Art. 25 *octies* n. 1: delitti in materia di pagamenti diversi dai contanti:
- indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
 - frode informatica nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- 15) Art. 25 *octies* n. 1: delitti in materia di pagamenti diversi dai contanti:
- indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
 - frode informatica nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- 14) Art. 25 *novies*¹⁵: delitti in materia di violazione del diritto d’autore (da ultimo modificati dalla L. n. 143/2024 e dalla L. n. 166/2024):
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 co. 1, lett. a) *bis* L. 22 aprile 1941, n. 633);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, co. 3 L. 22 aprile 1941, n. 633);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per

¹¹ Introdotto dall’art. 6 comma 1 L. 29 ottobre 2016 n. 199.

¹² Introdotto dall’art. 9 L. 18 aprile 2005 n. 262.

¹³ Introdotto dall’art. 9 L. 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito dall’art. 300 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

¹⁴ Introdotto dall’art. 63 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

¹⁵ Introdotto dall’art. XX L. 23 luglio 2009 n. 99.

rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, co. 1 L. 22 aprile 1941, n. 633);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* co. 2 L. 22 aprile 1941, n. 633);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa (art. 171 *ter* L. 22 aprile 1941, n. 633);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. 22 aprile 1941, n. 633);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. 22 aprile 1941, n. 633).

15) Art. 25 *decies*¹⁶: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

16) Art. 25 *undecies*¹⁷: reati ambientali (D.Lgs. n. 121/2011).

17) Art. 25 *duodecies*¹⁸: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs. n. 109/2012) e come in seguito integrati dalla L. n. 187/2024, che ha modificato il suddetto articolo.

1.1.4 Reati transnazionali

La responsabilità amministrativa dell'Ente può scaturire anche dai reati “transnazionali” previsti dagli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

L'art. 3 definisce “reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

¹⁶ Così rinumerato dall'art. 2 D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121,

¹⁷ Introdotto dall'art. 2 D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e novellato dalla L. n. 68 del 22 maggio 2015.

¹⁸ Introdotto dall'art. 2 D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109.

L'art. 10 prevede le seguenti fattispecie di reato:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309);
- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 *ter* e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 7) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.1.5 Reati in materia della salute e della sicurezza sul lavoro

L'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, stabilisce che “il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi” a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il richiamato art. 30 ai commi 2, 3 e 4 prescrive, altresì, che il modello di organizzazione e di gestione deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

1.1.6 I successivi reati presupposto

Successivamente all'aggiornamento e revisione del Modello avvenuto il 20 dicembre 2016 l'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto è stato ampliato, come segue:

- a) **con la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016**, viene compreso nel catalogo di cui agli articoli 24 e seguenti, anche la fattispecie di **REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO**, commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente e con gli altri presupposto oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente responsabile del reato di caporalato è stabilita tra **400 quote e 1.000 quote**;

- b) **CORRUZIONE TRA PRIVATI**: la Legge n. 190/2012 ha riformulato il testo dell'art. 2635 c.c., modificandone altresì la rubrica in “Corruzione tra privati” (in luogo dell’Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). Si prevede ora che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni”*.

Ai sensi della Legge n. 190/2012 sono stati quindi modificati gli articoli 25 e 25-ter del Decreto ed, infine, con il D. Lgs. 38/2017, l'introduzione dell'art. 2635-bis del codice civile introduce invece una fattispecie diversa, quella di **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**, che si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovute ai soggetti apicali o aventi funzione direttiva in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

2. sollecitare, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da **400 A 600 QUOTE** (anziché da 200 a 400); per l'istigazione alla corruzione da **200 A 400 QUOTE**. Quindi, in termini pratici, la sanzione pecuniaria edittale, nel massimo, può giungere sino a 900.000,00 euro nel primo caso e ad euro 600.000,00 nel secondo”.

- c) La **Legge 9 gennaio 2019, n. 3**, rubricata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, è intervenuta sul testo del Decreto, inasprendo le sanzioni applicabili per i reati presupposto di cui all'art. 25 del Decreto ed includendo nel novero il reato di cui all'art. 346 bis del Codice penale, rubricato **“TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE”**.

- d) **Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167)**. Tale estensione normativa punisce il reato di **ISTIGAZIONE E INCITAMENTO AL RAZZISMO ED ALLA XENOFOBIA**.

- e) **Reato in materia di frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies del Decreto, aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39)**. Tale estensione normativa punisce il reato di **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI DISPOSITIVI VIETATI**.

- f) Il Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 il c.d. “Decreto Fiscale”, ha introdotto ***l'art. 25-quinquiesdecies (REATI TRIBUTARI)***, il quale prevede che in relazione alla commissione del delitto di

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto, dall'articolo 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n.74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, in particolare prevedendo le seguenti sanzioni:

- i. **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI** che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro: fino a 500 quote;
- ii. **DICHIARAZIONE FRAUDOLENZA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI** che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro: fino a 400 quote;
- iii. **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI**: fino a 500 quote;
- iv. **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI** per importi uguali o superiori a 100 mila euro: fino a 500 quote;
- v. **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI** per importi inferiori a 100 mila euro: fino a 400 quote;
- vi. **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI**: fino a 400 quote;
- vii. **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE**: fino a 400 quote.

g) Il Decreto Legislativo del 14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto le seguenti fattispecie:

- i. **DELITTO DI FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE** di cui all'art. 356 c.p.;
- ii. **FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI SVILUPPO**;
- iii. **PECULATO** ai sensi dell'art. 314 c.p. e **DI PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI** ex art. 316 c.p.;
- iv. **ABUSO D'UFFICIO** ex art. 323 c.p.;
- v. **GRAVI FRODI IVA, IN MATERIA DI DICHIARAZIONE INFEDELE** ex art. 4 del D. Lgs. 74/2000 ed **INDEBITA COMPENSAZIONE** –specificando che per “grave frode IVA” si intende una infrazione o condotta illecita posta in essere all'interno di almeno due paesi comunitari e punibile se l'ammontare dell'evasione non è inferiore ad Euro 10 milioni;
- vi. **REATO DI CONTRABBANDO** di cui al D.P.R. 43/1973 (da ultimo integrato con il D. Lgs. n. 141/2024).

h) Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 184 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” è stato introdotto nel corpo normativo del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 l'art. 25-octies n. 1 “**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**” che contempla i seguenti nuovi reati presupposto:

- i. **INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI** di cui all'art. 493-ter c.p.; sanzione pecuniaria prevista tra le 300 e le 800 quote;

- ii. **DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI** di cui all'art. 493-quater c.p.; sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - iii. **FRODE INFORMATICA NELL'IPOTESI AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE DI CUI ALL'ART. 640-TER C.P.; SANZIONE PECUNIARIA SINO A 500 QUOTE.**
- i) Nell'anno 2022 è stato modificato il **D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”)**, con l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato **“Dei delitti contro il patrimonio culturale”**, e composto da 17 nuovi articoli (da 518- bis a 518- undecies). Per quanto concerne il novero dei reati presupposto di cui al Decreto, l'art. 3 del provvedimento introduce, all'interno del Decreto, il nuovo ART. 25-SEPTIESDECIES “DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:
- i. **FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 400 A 900 QUOTE;**
 - ii. **APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 200**
 - iii. **A 500 QUOTE;**
 - iv. **RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 400 A 900 QUOTE;**
 - v. **FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 400 A 900 QUOTE;**
 - vi. **VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 100 A 400 QUOTE;**
 - vii. **IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 200 A 500 QUOTE;**
 - viii. **USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 200 A 500 QUOTE;**
 - ix. **DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 300 A 700 QUOTE;**
 - x. **CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES P.), PUNITO CON SANZIONE PECUNIARIA DA 300 A 700 QUOTE.**
- j) Quindi, il **D. LGS. DEL 2 MARZO 2023, N. 19** il quale all'art. 51, modifica anche alcune disposizioni del codice civile: vengono introdotte, due nuove disposizioni:
- i. **L'ART. 2506.1, CHE CREA LA NUOVA FATTISPECIE DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO, AL FINE DI CONSENTIRE ALLE SOCIETÀ IL TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ A UNA O PIÙ SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE REGOLATE DAL DIRITTO INTERNO ANCHE AVVALENDOSI DELLA DISCIPLINA DELLA SCISSIONE;**
 - ii. **L'ART. 2510-BIS, IN TEMA DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO. ALTRE MODIFICHE AL C.C. ATTENGONO, ANCORA, ALL'IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO.**

Da qui è stato concepito il nuovo reato di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”, che punisce il comportamento di chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti

dalla nuova disciplina normativa introdotta in attuazione delle disposizioni “formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti” al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite.

- k) Da ultimo, mediante la **Legge n. 137 del 9 ottobre 2023**, vi è l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto, dei delitti di: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Si specifica che nel presente documento verranno semplicemente richiamati i successivi provvedimenti legislativi che hanno unicamente modificato dei reati presupposto già recepiti.

1.1.7 Esonero della responsabilità

L'Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti “apicali” e “sottoposti” (art. 6, comma 1 del Decreto) se, nel corso del procedimento penale, dimostra che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha costituito un “Organismo di vigilanza”, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ed affidato allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza.

L'art. 7 del suddetto decreto legislativo prescrive, altresì, che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto “apicale”, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Ciononostante, l'inosservanza di tali obblighi è esclusa e conseguentemente la responsabilità dell'Ente, se prima della commissione del reato l'Ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il contenuto dei modelli di organizzazione e gestione, come specificato dall'art.6 comma 2 del Decreto, deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono esser commessi reati (c.d. mappatura delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi sono definiti dall'art. 7, comma 4 del Decreto e riguardano:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'accertamento di importanti violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero significative modifiche del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro impongono che l'Ente provveda con immediatezza al riesame del modello organizzativo adottato.

1.1.8 Quadro sanzionatorio

L'art. 9 comma 1 del Decreto prevede le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

L'art. 10 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria in un numero di quote non inferiore a cento né superiore a mille commisurata alla gravità dell'illecito contestato e della condotta dell'ente; l'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Le sanzioni interdittive¹⁹ previste dall'art. 9 comma 2, riguardano:

- l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 26 (Delitti tentati) prescrive che:

- co. 1: le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente decreto;
- co. 2: l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Oltre alle predette sanzioni, il ripetuto Decreto prevede l'applicazione di ulteriori sanzioni quali:

- a) pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta dal giudice in sede di condanna quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva;
- b) confisca (art. 19): con la sentenza di condanna, nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo la parte che può essere restituita al danneggiato.

Nell'allegato n. 1 sono riportate le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive relative alle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

¹⁹ Non applicabili agli artt. 25 (art. 318, 322 co. 1 e 3 c.p.), 25 *bis* (art. 457, 464 co. 1 e 2 c.p.), 25 *bis*¹, 25 *ter*, 25 *quinqies* (art. 600 *bis* co. 2, 600 *ter* e 600 *quater* c.p.), 25 *sexies*, 25 *decies* e 25 *duodecies*.

1.1.9 Organismo di Vigilanza (OdV)

Il Decreto prevede, sempre al fine di garantire l'efficacia esimente prevista dagli articoli 6 e seguenti del Decreto, che l'Ente costituisca un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale assegnare il compito specifico di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del “Modello” e di curarne il relativo aggiornamento, come meglio previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Decreto. L'esistenza di tale Organismo, monocratico o collegiale, costituisce requisito necessario per l'idoneità del “Modello” stesso ed esso deve necessariamente garantire il rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

2. PARTE SECONDA

2.1 Modello di Organizzazione e Gestione di Europa Factor

2.1.1 Premessa

Europa Factor S.p.A. (anche “**Europa Factor**” ovvero la “**Società**”) nasce nel 2006 dall’iniziativa imprenditoriale del sig. Pierluca Bottone, socio ed Amministratore Delegato, con esperienza professionale ultra decennale in materia di gestione e recupero crediti, maturata presso primarie società di credito al consumo e di factoring.

La Società, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (c.d. Albo Unico) al numero 196, opera nel settore dell’acquisto e della gestione di crediti “non performing”.

2.1.2 Funzione e scopo del Modello

La decisione del Consiglio di Amministrazione di Europa Factor di predisporre un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” si inserisce nella costante attività promossa dalla Società mediante interventi o iniziative finalizzate a sensibilizzare il personale e i collaboratori esterni ad operare in maniera trasparente e corretta e per garantire i requisiti di legalità, lealtà e correttezza nello svolgimento di tutti i rapporti riconducibili alla Società. Con l’adozione del “Modello”, il predetto Organo intende perseguire le seguenti finalità:

- portare a conoscenza di tutto il personale e dei collaboratori esterni che:
 - a. Europa Factor condanna decisamente condotte contrarie a disposizioni normative e di vigilanza nonché alla regolamentazione interna ed ai principi di sana e prudente gestione dell’attività svolta;
 - b. onerose sanzioni amministrative sono previste a carico della Società nel caso di commissione dei reati indicati dal Decreto da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto di Europa Factor;
- prevenire la commissione di illeciti, anche penali, mediante il costante controllo di tutte le aree a rischio e la continua attività di formazione del personale.

Il “Modello”, oggetto di aggiornamenti conseguenti a modifiche legislative e/o organizzative interne, è consultabile sulla intranet aziendale.

2.1.3 Destinatari del Modello

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi sociali e ai dipendenti della Società (dirigenti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, stagisti, collaboratori legati da contratto a termine, ecc) e a tutti coloro che operano per e con la Società.

2.1.4 Principi e Struttura del Modello

I principi fondamentali che caratterizzano il Modello sono rappresentati da:

- Correttezza: tutti coloro che operano per la Società devono rispettare le disposizioni di legge e la normativa interna;
- Tracciabilità: riscontro, mediante esame degli atti documentali, della coerenza e congruenza delle operazioni poste in essere, in particolare di quelle relative alle attività a rischio;

- Trasparenza: dei comportamenti da parte di tutti i soggetti che compongono gli Organi collegiali e di direzione, la compagine del personale nonché nei rapporti con le controparti esterne.

Il “Modello” adottato è costituito dal complesso di regole interne di cui la Società si è dotata per definire:

- a) le strutture organizzative, in ossequio al “principio di proporzionalità”, coerenti con la complessità operativa e la natura dell’attività svolta;
- b) il sistema normativo che fissa le linee di orientamento generale e il sistema dei poteri delegati che disciplina nel dettaglio le modalità di assunzione e di attuazione delle decisioni, in particolare, nei settori aziendali a maggior rischio;
- c) le aree/i processi delle attività aziendali, in particolare la gestione e il controllo delle risorse finanziarie, che comportano rischi di reato ai sensi del Decreto;
- d) l’attribuzione ad un Organismo di vigilanza” (OdV) della responsabilità di verificare l’efficacia e il corretto funzionamento del “Modello” nonché il suo eventuale aggiornamento.

2.1.5 Organismo di Vigilanza

Nella riunione del 29 ottobre 2013, in ottemperanza alla prescrizione della lett. b) dell’art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la istituzione e nomina dell’Organismo di Vigilanza e approvato il relativo regolamento “Linee guida dell’Organismo di Vigilanza”, che disciplina i requisiti e la durata dei componenti, la responsabilità e i compiti nonché le regole di funzionamento dell’Organo stesso.

Con delibera del 22 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Modello e più in generale anche dalla best practice in materia ed al fine di meglio garantire l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione dei componenti l’Organismo, ha provveduto a modificare le modalità di composizione dello stesso.

2.1.6 Informazione e Formazione del Personale

Per dare efficace attuazione al Modello di organizzazione, gestione e controllo, è necessario assicurare una corretta informazione dello stesso all’interno e all’esterno della Società.

L’attività di comunicazione del “Modello”, infatti, deve essere rivolta non solo a tutto il personale, ma anche a coloro i quali operano, anche occasionalmente, con la Società sulla base di rapporti contrattuali.

A tal fine, i Responsabili delle Strutture organizzative dovranno attivarsi per consentire ai collaboratori esterni (consulenti, fornitori, ecc.) di prendere visione del “Modello” e del Codice Etico. Inoltre, i contratti dovranno prevedere una specifica clausola attestante la presa visione dei predetti documenti e l’impegno al rispetto degli stessi.

Il mancato rispetto dell’impegno assunto comporterà l’avvio, da parte della Società, delle azioni legali e giudiziarie a tutela dei propri diritti e, ove necessario, richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

L’attività di formazione del personale, coordinata e verificata dall’Organismo di Vigilanza con l’ausilio dei Responsabili delle strutture organizzative, è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché del “Modello” e del Codice Etico della Società.

A tal fine, con cadenza almeno annuale, sono previste le seguenti attività formative obbligatorie:

- corso in aula, ovvero on line in caso di ragioni organizzative che ne consiglino tale modalità - rivolto ai Responsabili delle strutture organizzative, con particolare riferimento alle specifiche responsabilità e ai reati rilevanti, finalizzato a illustrare i contenuti della vigente normativa e del “Modello” adottato dalla Società nonché le eventuali modifiche apportate allo stesso a seguito di cambiamenti normativi, organizzativi e procedurali;

- corso in aula, ovvero on line destinato al restante personale e con le medesime finalità di cui al punto precedente, ponendo particolare attenzione alla formazione dei dipendenti neo-assunti e di quelli chiamati a ricoprire nuovi ruoli con maggiori responsabilità.

La mancata partecipazione dei destinatari alle predette attività di formazione costituisce violazione del “Modello” con conseguente applicazione delle relative sanzioni previste dalla Società.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche e direttamente dall’OdV mediante altre forme e modalità da esso ritenute idonee per una adeguata formazione dei destinatari, anche mediante la trasmissione di newsletter e fermo restando l’obbligo, in capo all’Organismo di Vigilanza, di dare evidenza di dette attività formative nella relazione annuale.

2.1.7 Sistema sanzionatorio

I comportamenti posti in essere dal personale in violazione delle regole prescritte dal “Modello” danno luogo all’irrogazione di sanzioni, applicate secondo il criterio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 c.c., tenendo conto della gravità dell’infrazione, del grado di colpa, dell’intenzionalità e dell’eventuale reiterazione del comportamento.

Il sistema disciplinare della Società, vincolante per tutto il personale ed esposto in “luogo accessibile a tutti”²⁰, prevede le seguenti sanzioni, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e del CCNL di categoria:

Provvedimento	Causale
a) rimprovero verbale:	lieve inosservanza delle procedure previste dal “Modello”, adozione di comportamento non conforme alle prescrizioni del “Modello”, tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei Responsabili delle strutture, di lievi irregolarità commesse dal personale;
b) rimprovero scritto:	le mancanze di cui al punto a) ma con rilevanza maggiore per violazione reiterata delle procedure e/o adozione ripetuta di comportamento non conforme alle prescrizioni del “Modello”;
c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a gg. 10 (esclusi i Dirigenti):	inosservanza delle procedure o negligenze rispetto alle prescrizioni del “Modello”; omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità, da parte dei Responsabili delle strutture, commesse dal personale che siano tali da esporre la Società ad una situazione di pericolo o da determinare per la stessa conseguenze negative;
d) licenziamento per giustificato motivo (esclusi Dirigenti):	violazione delle prescrizioni del “Modello” mediante comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01;
e) licenziamento per giusta causa:	adozione di comportamento, palesemente in violazione delle prescrizioni del “Modello”, tale da

²⁰ Art. 7, comma 1, L. 300/1970.

	comportare l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico della Società;
f) licenziamento ex art 2118 ²¹ c.c. (Dirigenti):	inosservanza delle procedure o negligenze rispetto alle prescrizioni del “Modello”; omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse dal personale

Nel caso di violazione del “Modello” da parte di Amministratori e/o Sindaci, l'Organismo di Vigilanza fornisce una formale informativa agli Organi “amministrativo” e “di controllo”, i quali provvederanno a trasmettere all'OdV le risultanze delle analisi e delle iniziative assunte che, sulla base della gravità della violazione e in conformità allo Statuto e alle previsioni legislative, possono determinare:

- diffida formale;
- convocazione dell'Assemblea dei Soci con all'ordine del giorno la richiesta di decurtazione degli emolumenti e/o la revoca dell'incarico per giusta causa.

A seguito di inattività dei predetti Organi, l'Organismo di Vigilanza può relazionare direttamente l'Assemblea dei Soci che provvederà ad assumere le iniziative più opportune e adeguate.

Resta espressamente inteso che l'Organismo di Vigilanza, in caso in cui la Società sia sottoposta a procedimento per accertare la sua responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, ovvero un soggetto apicale o dipendente della stessa sia sottoposto a procedimento penale per l'accertamento della commissione di uno dei reati presupposto di cui agli articoli 24 e seguenti del Decreto, potrà proporre l'applicazione della sospensione cautelare del soggetto, anche o meno con la sospensione dalla retribuzione se previsto dal CCNL applicabile.

In tutti i casi in cui venga accertata una grave violazione del “Modello” o delle norme di legge previste dal Decreto, l'Organo di controllo è comunque tenuto a segnalare la circostanza alla Banca d'Italia – Vigilanza creditizia e finanziaria a norma dell'art. 110 del T.U.B.

2.1.8 Misure a tutela dei soggetti segnalanti

In ottemperanza alla L. 179/2017 e di riforma dell'articolo 6 del Decreto, incluse le successive integrazioni e modificazioni ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la Società ha previsto “uno o più canali”, anche tramite l'istituzione di una apposita piattaforma per le segnalazioni in forma anonima che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (c.d. whistleblowing). Tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante”.

²¹ Il datore di lavoro può procedere al licenziamento senza obbligo di motivazione nei rapporti di lavoro:

- con Dirigenti;
- di lavoro domestico;
- con dipendenti assunti in prova;
- con lavoratori ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, sono da considerarsi nulli, “il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente”.

1. ALLEGATO

SANZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS 231/01 (anche il “Decreto”) In relazione ai “Reati presupposto applicabili”

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE (in numero di quote, sanzione commisurata dal giudice in funzione della gravità dell'illecito contestato e della condotta dell'Ente; l'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37)	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Per un periodo da 3 mesi a 2 anni: Art. 9, co. 2, lett. c), d) e e)	da 100 a 500 quote, ovvero, da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave da 100 a 400 quote	Art. 24 Art. 24 <i>bis</i>	Art. 316 <i>bis</i> Art. 316 <i>ter</i> Art. 353 c.p. Art. 353 bis c.p. Art. 356 c.p. Art. 356 c.p. Art. 640, co. 2, n.1 Art. 640 <i>bis</i> Art. 640 <i>ter</i> Art. 491 <i>bis</i> Art. 640 <i>quinqies</i>	Malversazione a danno dello Stato. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Turbata libertà agli incanti. Turbata libertà nella scelta del contraente. Frode nelle pubbliche forniture. Frode nelle pubbliche forniture Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Falsità dei documenti informatici. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
Per un periodo da 3 mesi a 2 anni: Art. 9, co. 2 lett. a), b) , e)	da 100 a 500 quote	Art. 24 <i>bis</i>	Art. 615 <i>ter</i> Art. 617 <i>quater</i> Art. 617 <i>quinqies</i>	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o

				interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
--	--	--	--	--

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Per un periodo da 3 mesi a 2 anni: Art. 9, co. 2 lett. a), b), e)	da 100 a 500 quote	Art. 24 <i>bis</i>	Art. 635 <i>bis</i> Art. 635 <i>ter</i> Art. 635 <i>quater</i> Art. 635 <i>quinquies</i>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Per un periodo da 3 mesi a 2 anni: Art. 9, co. 2, lett. b), e)	da 100 a 300 quote	Art. 24 <i>bis</i>	Art. 615 <i>quater</i> Art. 615 <i>quinquies</i>	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	da 300 a 800 quote	Art. 24 <i>ter</i>	Art. 416 Art. 407, co, 2, lett. a) n. 5 CODICE PROCEDURA PENALE	Associazione per delinquere. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.
		Art. 25	Art. 317 Art. 319 <i>ter</i> , co. 2 Art. 319 <i>quater</i>	Concussione. Corruzione in atti giudiziari. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
		Art. 25 <i>bis</i>	Art. 321 Art. 453	Pene per il corruttore (per reati ex artt. 319 <i>bis</i> e 319 <i>ter</i> , co. 2 c.p.). Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
		Art. 25 <i>quinqies</i>	Art. 600 <i>bis</i> , co. 1 Art. 600 <i>ter</i> , commi 1 e 2 Art. 600 <i>quater</i> 1 Art. 600 <i>quinqies</i>	Prostituzione minorile. Pornografia minorile. Pornografia virtuale. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
		Art. 25	Art. 319 <i>bis</i>	Circostanze aggravanti reato di cui all'Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
		Art. 25 Art. 25 <i>bis</i>	Art. 323 Art. 455	Abuso di ufficio Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
	Da 300 a 800 quote ridotte da un terzo alla metà per le ipotesi di cui all'Art. 453 da 400 a 1.000 quote	Art. 24 <i>ter</i>	Art. 416, co. 6 Art. 416 <i>bis</i>	Associazione per delinquere. Associazione di tipo mafioso.

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), come previsto dalla L. n. 3 del 2019 Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	da 400 a 1.000 quote	Art. 24 <i>ter</i>	Art. 416 <i>ter</i>	Scambio elettorale politico-mafioso.
		Art. 25 <i>quinquies</i>	Art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione.
			Art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
	Da 200 a 600 quote		Art. 600	Riduzione o mantenimento in schiavitù.
		Art. 25	Art. 601	Tratta di persone.
			Art. 602	Acquisto o alienazione di schiavi.
			Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
			Art. 319 <i>ter</i> , co. 1	Corruzione in atti giudiziari.
			Art. 321	Istigazione alla corruzione.
			Art. 322, co. 2 e 4	Pene per il corruttore (per reati ex artt. 319 e 319 <i>ter</i> c.p.).
			Art. 454	Alterazione di monete.
			Art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
	Da 100 a 500 quote	Art. 25 <i>bis</i>	Art. 346 bis	Traffico di influenze illecite
			Art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
			Art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.
			Art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Da 100 a 500 quote Da 100 a 500 quote ridotte da un terzo alla metà per le ipotesi di cui all'Art. 454 Da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la reclusione inferiore a 10 anni Da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo Da 300 a 700 quote	Art. 25 <i>novies</i> Art. 25 <i>bis</i> Art. 25 <i>quater</i> Art. 25 <i>quater</i> Art. 25 <i>quater</i> 1	Artt. 171, co. 1, lett. a- <i>bis</i>) e co. 3; 171 <i>bis</i> , 171 <i>ter</i> , 171 <i>septies</i> e 171 <i>octies</i> LEGGE 22 aprile 1941, n. 633 Art. 455 Artt. 270, 270 <i>bis</i> , 270 <i>ter</i> , 270 <i>quater</i> , 270 <i>quinqies</i> , 270 <i>sexies</i> Artt. 270, 270 <i>bis</i> , 270 <i>ter</i> , 270 <i>quater</i> , 270 <i>quinqies</i> , 270 <i>sexies</i> Art. 538 <i>bis</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Spendita e introduzione, senza concerto, di monete falsificate. Delitti con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico. Delitti con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Per un periodo non superiore a 6 mesi: Art. 9 comma 2 lett. a), b), c), d), e); OVVERO Art. 16 comma 3	Da 100 a 800 quote	Art. 25 <i>undecies</i>	D. Lgs. n. 121/2011 e Legge 22 maggio 2015 n. 68	Reati ambientali.
Per un periodo da 3 mesi a 1 anno: Art. 9 comma 2, lett. a), b), c), d), e e)	1000 quote	Art. 25 <i>septies</i>	Art. 589 Art. 590, co. 3	Omicidio colposo. Lesioni personali colpose.
Per un periodo non superiore a 2 anni: Art. 9 comma 2, lett.: a), b), c), d), e)	Da 200 a 800 quote Da 400 a 1000 quote	Art. 25 <i>octies</i> / 25 <i>octies</i> n. 1	Art. 648 <i>ter</i> Art. 648 Art. 648 <i>bis</i> Art. 648 <i>ter</i> n. 1 Art. 512 <i>bis</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ricettazione. Riciclaggio. Auto-riciclaggio Trasferimento fraudolenti di beni o valori
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Da 200 a 800 quote	Art. 25 <i>terdecies</i>	Art. 604 bis	Razzismo e xenofobia

Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Fino a 500 quote per i delitti e fino a 270 quote per le contravvenzioni	Art. 25 <i>quaterdecies</i>	Art. 1 e 4 L. n. 401/1989	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Fino a 500 quote	Art. 25 quinquedecies	Art. 2 – D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Fino a 400 quote	Art. 25 quinquedecies	Art. 2 comma 2 bis – D. L.Gs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Fino a 500 quote	Art. 25 quinquedecies	Art. 8 – D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Fino a 400 quote	Art. 25 quinquedecies	Art. 8 comma 2 bis – D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro

Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Fino a 400 quote	Art. 25 quinquiesdecies	Art. 10 – D. Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
Per un periodo non inferiore ad 1 anno: Art. 9, comma 2, lett. a), b), c), d), e)	Fino a 400 quote	Art. 25 quinquiesdecies	Art. 11 – D. Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Non adottabili	Da 100 a 200 quote	Art. 25	Art. 318 Art. 318	Corruzione per un atto d’ufficio. Pene per il corruttore (per reati ex art. 318 c.p.). Istigazione alla corruzione.
		Art. 25 <i>bis</i>	Art. 322, commi 1 e 3 Art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
	Da 100 a 200 quote entro il limite di € 150 mila Da 100 a 300 quote	Art. 25 <i>duodecies</i>	Art. 464, comma 2	Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
	Da 100 a 500 quote	Art. 25 <i>bis</i> Art. 25 <i>bis</i> ¹	D. Lgs: n: 109/2012 Art. 464. comma 1 Art. 513 Art. 515 Art. 516 Art. 517 Art. 517 <i>ter</i>	Turbata libertà dell’industria o del commercio. Frode nell’esercizio del commercio. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali. Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

	Da 100 a 800 quote	Art. 25 <i>decies</i> Art. 25 <i>bis</i> 1	Art. 517 <i>quater</i> Art. 377 <i>bis</i> Art. 513 <i>bis</i>	
Non adottabili	Da 300 a 800 quote Sino a 500 quote	Art. 25 <i>octies</i> n. 1	Art. 493 Art. 493 <i>quarter</i> Art. 640 <i>ter</i>	Indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Non adottabili	Da 200 a 260 quote; la sanzione è aumentata di un terzo qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità Da 200 a 300 quote; la sanzione è aumentata di un terzo qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità Da 200 a 360 quote; la sanzione è aumentata di un terzo qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità Da 200 a 400 quote Da 200 a 700 quote	Art. 25 <i>bis</i> Art. 25 <i>ter</i> Art. 25 <i>quinqies</i>	Art. 514 Art. 2624, co. 1 COD. CIVILE Art. 2621 COD. CIVILE Art. 2625, co. 2 COD. CIVILE Art. 2626 COD. CIVILE Art. 2627 COD. CIVILE Art. 2628 COD. CIVILE Art. 2632 COD. CIVILE Art. 2635 COD. CIVILE Art. 2635 <i>bis</i> COD. CIVILE Art. 600 <i>bis</i> , co. 1	Frodi contro le industrie nazionali. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. False comunicazioni sociali. Impedito controllo. Indebita restituzione dei conferimenti. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Formazione fittizia del capitale. Corruzione tra privati. Istigazione alla corruzione tra privati Prostituzione minorile.

	Da 300 a 600 quote; la sanzione è aumentata di un terzo qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità	Art. 25 <i>ter</i>	Art. 600 <i>ter</i> , commi 3 e 4 Art. 600 <i>quater</i> Art. 2622, co. 1 COD. CIVILE Art. 2629 COD. CIVILE Art. 2633 COD. CIVILE Art. 2636 COD. CIVILE	Pornografia minorile. Detenzione di materiale pornografico. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Operazioni in pregiudizio dei creditori. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Illecita influenza sull'assemblea.
	Da 300 a 800 quote Sino a 500 quote	Art. 25 octies n. 1	Art. 493 Art. 493 quarter Art. 640 <i>ter</i>	Indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

SANZIONI INTERDITTIVE	SANZIONI PECUNIARIE	D.LGS. 231/01	CODICE PENALE	REATO
Non adottabili	Da 400 a 600 quote; la sanzione è aumentata di un terzo qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità Da 400 a 1000 quote; la sanzione è aumentata di un terzo qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità	Art. 25 <i>ter</i>	Art. 2622, co. 3 COD. CIVILE Art. 2624, co 2 COD. CIVILE Art. 2638 COD. CIVILE Art. 2629 <i>bis</i> COD. CIVILE Art. 2637 COD. CIVILE	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Aggiotaggio.

	Da 400 a 1000 quote; la sanzione è aumentata fino a 10 volte del prodotto o del profitto del reato, se questi ultimi risultano di rilevante entità	Art. 25 <i>sexies</i>	Parte v, titolo I-bis, Capo II T.U. (D.Lgs. n. 58/1998)	Abusi di mercato.
	Da 400 a 1.000 quote	Art. 25 <i>quinqes, comma 1 lettera a)</i>	Art. 603 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.